



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 242 DEL 28/11/2016**

OGGETTO

ESAME DELLA 2^A VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) 'COMPARTO
NU2A STRALCIO A' NEL COMUNE DI NOVELLARA

IL PRESIDENTE

Premesso che il Comune di Novellara ha inviato alla Provincia gli elaborati costitutivi della 2^a Variante non sostanziale al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del “comparto NU2a stralcio A” denominato “Armonia”, comprensivi del Rapporto ambientale preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, atti pervenuti in data 19/04/2016 prot. 8961 – 9/2016 ed integrati il 03/10/2016 prot. 22492 – 9/2016;

Dato atto che:

- per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale e strategica degli stessi e delle loro varianti, i Piani Attuativi (PUA) non in variante agli strumenti urbanistici sono soggetti alla valutazione ambientale (art. 5 LR 20/2000 e art. 12 D.Lgs. 152/2006), alla verifica di conformità ai contenuti del PSC e dei piani sovraordinati (art. 35 LR 20/2000) ed alla verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio (art. 5 LR 19/2008);
- il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Elena Pastorini, che ha predisposto l'istruttoria del Piano in esame;

Constatato che dal Rapporto ambientale preliminare allegato alla presente 2^a Variante al PUA “comparto NU2a stralcio A” e dagli elaborati progettuali emerge che:

- il PUA di iniziativa privata “NU2a – stralcio A” denominato “Armonia”, a destinazione residenziale, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 29/10/2009 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 08/10/2014 è stata approvata una prima variante al PUA stesso; ad oggi il piano è in corso di attuazione per quanto riguarda lo stralcio A1;
- con deliberazioni di Giunta della Provincia di Reggio Emilia n. 328 del 20/10/2009 e n. 159 del 02/09/2014 è stata effettuata la Verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano originale e della sua 1^a variante;
- la presente 2^a variante prevede la ridefinizione della fascia di massima edificabilità del lotto 15 e contestualmente si apporta una redistribuzione di modesta entità della superficie utile tra i lotti 4, 14 e 15, nella misura massima del 20% comunque ammesso dalle norme tecniche di PUA; in particolare la capacità edificatoria del lotto 4 diminuisce di 121 mq che vengono trasferiti per 80 mq al lotto 15 e per 41 mq al lotto 14;
- la variante non apporta modifiche all'assetto urbanistico generale del comparto, rimangono invariate la superficie territoriale, la superficie fondiaria complessiva e le dotazioni territoriali;
- nel Rapporto ambientale preliminare si evidenzia come, considerata la modesta entità delle modifiche previste dalla variante in oggetto, anche rispetto all'attuazione del PUA nel suo complesso, non sono attesi effetti negativi significativi rispetto alle componenti ambientali.

Verificato, ai sensi dell'art. 35 LR 20/2000, che le previsioni del PUA non contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;

Visti:

- il parere di questa Provincia espresso in data 10/05/2016 ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, ad esito favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni contenute nel precedente parere prot. 42211 del 14/07/2014;
- il parere dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Servizio Territoriale, Distretto Nord – Sede di Novellara, prot. n. PGRE/2016/7537 del 13/07/2016, ad esito favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni contenute nel precedente parere prot. PGRE/2009/2457 del 12/03/2009, già considerato nella valutazione ambientale del PUA NU2a conclusasi con deliberazione di Giunta Provinciale n. 328 del 20/10/2009;
- il parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Distretto Reggio Nord - Sede di Correggio, prot. n. 2016/47392 del 31/05/2016, ad esito favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni contenute nel precedente parere prot. 29016 del 13/03/2009, già considerato nella valutazione ambientale del PUA NU2a conclusasi con deliberazione di Giunta Provinciale n. 328 del 20/10/2009.
- il Rapporto istruttorio di Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, prot. PGRE/2016/0012870 del 23/11/2016, che non rileva elementi che possano far prevedere effetti significativi sull'ambiente a condizione di rispettare le prescrizioni di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 328 del 20/10/2009;

Considerato che il Responsabile del Procedimento propone:

- di escludere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, la 2^a Variante al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del “comparto NU2a stralcio A” denominato “Armonia” in Comune di Novellara dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto si ritiene che le previsioni contenute nello strumento urbanistico in esame non determineranno impatti significativi sull'ambiente, qualora siano rispettate, per quanto attinenti allo stralcio in esame, le prescrizioni riportate nella deliberazione di Giunta Provinciale n. 328 del 20/10/2009 relativa alla Verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano originale;
- di non formulare osservazioni in merito alla conformità del PUA con il PSC e i piani sovraordinati, ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LR 20/2000,
- di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008, a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nel precedente parere prot. 42211 del 14/07/2014;

Dato atto che:

- con deliberazione consiliare 17 giugno 2010, n. 124, è stata approvata la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che è strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale;
- gli atti urbanistici adottati dai Comuni sono oggetto di esame da parte della Provincia che fino ad ora li ha valutati con atto di Giunta, come indicato dalla legislazione regionale;

Visto l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che indica come nuovi

organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del Presidente;

Preso atto che il presente provvedimento viene adottato dalla sottoscritta Vicepresidente in quanto il Presidente, ai sensi dell'art.9, comma 2 dello Statuto dell'Ente, si astiene dall'adozione di atti inerenti il Comune di elezione o l'Unione di cui esso è membro;

Rilevato pertanto, ai sensi della disposizione statutaria sopra riportata, di sostituire il Presidente nell'adozione del presente atto;

Rilevato che, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, tuttavia, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose, si invita l'Amministrazione Comunale ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

di escludere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, la 2^a Variante al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del "comparto NU2a stralcio A" denominato "Armonia" in Comune di Novellara dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto si ritiene che le previsioni contenute nello strumento urbanistico in esame non determineranno impatti significativi sull'ambiente, a condizione che sia osservato quanto indicato nel precedente Considerato;

di non formulare osservazioni in merito alla conformità del PUA con il PSC e i piani sovraordinati, ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LR 20/2000;

di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008, a condizione che sia osservato quanto indicato nel precedente Considerato;

di dare atto che:

- pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, tuttavia, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose, si invita l'Amministrazione Comunale ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente alla presente deliberazione;

- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:
parere di regolarità tecnica;

Reggio Emilia, lì 28/11/2016

LA VICEPRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma